

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 1198, 1178 e 1552-A

Relazione orale
Relatore BERGAMO

TESTO PROPOSTO DALLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

Comunicato alla Presidenza il 30 luglio 2003

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti pericolosi (1198)

d’iniziativa dei senatori SPECCHIA, ZAPPACOSTA e MULAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2002

CON ANNESSO TESTO DEI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti pericolosi (1178)

d’iniziativa dei senatori FIOVANELLI, IOVENE e ROTONDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 2002

Disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti pericolosi (1552)

d’iniziativa del senatore TURRONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2002

*dei quali la Commissione propone l’assorbimento
nel disegno di legge n. 1198*

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 4
- della 5^a Commissione permanente » 5

Disegni di legge:

- n. 1198, d’iniziativa dei senatori Specchia ed altri, e
testo proposto dalla Commissione » 6
- n. 1178, d’iniziativa dei senatori Giovanelli ed altri . . . » 18
- n. 1552, d’iniziativa del senatore Turroni » 23

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: STIFFONI)

sui disegni di legge nn. 1198, 1178 e 1552 e sugli emendamenti

8 luglio 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1198, assunto come testo base dalla Commissione di merito, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati gli emendamenti riferiti al medesimo disegno di legge n. 1198, esprime parere non ostativo sull'emendamento 5.1, a condizione che vengano soppresse dal comma 4 le parole: «o provveda negativamente», prefigurandosi altrimenti un'indubbia compressione delle competenze regionali, e segnalando alla Commissione di merito l'opportunità di riformulare il medesimo comma 4 nel senso di attribuire la titolarità del potere sostitutivo ivi previsto al Governo nella sua collegialità e non a un singolo Ministro, in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 131 del 2003 e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 120, comma secondo, della Costituzione.

Esprime, infine, parere non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GRILLOTTI)

sul disegno di legge n.1198 e su emendamenti

15 luglio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, nonché i relativi emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SPECCHIA E ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* Olio usato: rifiuto pericoloso costituito da qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati»;

b) al comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalle seguenti:

«*f)* Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento di oli usati per il loro trasporto dai detentori alle imprese di eliminazione o rigenerazione di tali rifiuti;

f-bis) Stoccaggio: le operazioni di deposito preliminare e di messa in riserva previste dagli allegati B e C al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

f-ter) Oli usati contenenti o contaminati da policlorobifenili (PCB): oli usati che contengono o sono contaminati dalle sostanze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, numero 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e loro miscele.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sono comunque soggetti alla disciplina prevista per gli oli usati: filtri dell'olio, filtri carburanti e miscele oleose, intendendosi per tali i composti usati fluidi o liquidi solo par-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

zialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acque ed olio e le emulsioni.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per quanto non disposto dal presente decreto ai rifiuti rappresentati da oli minerali usati si applicano le norme sui rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, anche ai fini della classificazione doganale».

Art. 2.

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: «L'importazione e l'esportazione degli oli usati è soggetta alle disposizioni proprie della loro classificazione doganale» sono soppresse.

Art. 3.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera *a)*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni»;

b) al comma 3, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* ove le alternative di cui alle lettere *a)* e *b)* non siano praticabili in ragione della natura dell'olio usato raccolto, tramite distruzione innocua o immagazzinamento o deposito permanente autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'eliminazione dell'olio usato che contenga o sia contaminato da poli-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

Identico

Art. 3.

Identico

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

clorobifenili e policlorotrifenili e loro miscele in misura eccedente le 50 parti per milione è regolata dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209».

Art. 4.

1. All'articolo 4, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: «la raccolta» sono sostituite dalle seguenti: «lo stoccaggio».

Art. 5.

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Autorizzazioni*) - 1. Le autorizzazioni alla costruzione degli impianti ed all'esercizio delle attività di stoccaggio o di eliminazione degli oli usati sono rilasciate ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di eliminazione di oli usati è subordinato a preventivo esame tecnico degli impianti, da eseguirsi a spese del richiedente.

2. Ove l'autorità regionale accerti l'idoneità di un impianto di rigenerazione degli oli usati o del procedimento adottato a distruggere PCB in concentrazione superiore a 50 parti per milione, oppure a ridurre la concentrazione negli oli di base prodotti al di sotto del riferito limite, autorizza l'impresa a rigenerare gli oli usati contaminati da dette sostanze anche ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, dettando le specifiche tecniche e specificando i quantitativi massimi trattabili annualmente».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico

Art. 5.

Identico

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 6.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, non miscelare gli oli usati che contengono o siano contaminati da PCB fino a 50 parti per milione con olio usato che contenga o sia contaminato da PCB in misura eccedente le 50 parti per milione»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Chiunque esercita l'attività di commercio al dettaglio, **come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114**, di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o privati, marittimi, lacuali o fluviali, in strutture di vendita con una superficie superiore a mille metri quadri è obbligato a mettere a disposizione della propria clientela e gestire in conto proprio o tramite terzi un impianto attrezzato per la sostituzione dell'olio usato e del fluido lubrificante e per il loro relativo stoccaggio. Al fine di prevenirne la dispersione nell'ambiente, tale obbligo è previsto anche per le batterie al piombo esauste per autotrazione ed è posto a carico dei soggetti che ne esercitano l'attività di commercio al dettaglio. In tale ultimo caso, non si applica quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica:*

«3. Chiunque esercita l'attività di commercio, **a qualsiasi titolo**, di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o privati, marittimi, lacuali o fluviali, **nonché di batterie al piombo per autotrazione, laddove non ne effettui direttamente la sostituzione, consente su richiesta del Consorzio obbligatorio degli oli usati o del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi che gli stessi, presso i locali in cui è svolta tale attività, installino gratuitamente un impianto di stoccaggio degli oli usati e delle batterie al piombo esauste a disposizione del pubblico e gestito dalla struttura di vendita, alle seguenti condizioni:**

a) **l'installazione e l'esercizio di tale impianto nonché la gestione del relativo contenuto non sono soggetti all'osservanza degli obblighi relativi a deposito tempora-**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 novembre 1997, n. 476.»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Nel caso in cui l'attività di cui al comma 3 venga svolta in strutture di vendita con una superficie inferiore a mille metri quadrati, i soggetti di cui al medesimo comma 3, consentono su richiesta del Consorzio obbligatorio degli oli usati o del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi che

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

neo, autorizzazione, comunicazione, registro e documenti di accompagnamento del trasporto di cui al presente decreto legislativo e al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonché all'osservanza delle norme tecniche previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 novembre 1997, n. 476;

b) sia effettuata la vigilanza per evitare sversamenti, anche accidentali, dell'impianto di stoccaggio;

c) per il prelievo e il conferimento del contenuto di tale impianto venga contattato il Consorzio obbligatorio degli oli usati o, nel caso di batterie al piombo esauste, il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e concordate con gli stessi le relative condizioni;

d) il conferimento di cui alla lettera c) deve risultare da apposita dichiarazione, recante l'indicazione del punto di prelievo, della data, della quantità e del luogo di destinazione. Tale dichiarazione è predisposta, compilata e firmata in due copie dal soggetto che effettua il prelievo e controfirmata dal gestore degli esercizi di cui al presente comma; la dichiarazione è conservata dai soggetti firmatari per due anni».

c) *identica:*

Soppresso

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

gli stessi, presso i locali in cui è svolta tale attività, installino un impianto di stoccaggio degli oli usati e delle batterie al piombo esauste a disposizione del pubblico e gestito dalla struttura di vendita, alle seguenti condizioni:

a) l'installazione e l'esercizio di tale impianto nonché la gestione del relativo contenuto non sono soggetti all'osservanza degli obblighi relativi a deposito temporaneo, autorizzazione, comunicazione, registro e documenti di accompagnamento del trasporto di cui al presente decreto legislativo e al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonché all'osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392, e all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 novembre 1997, n. 476;

b) sia effettuata la vigilanza per evitare sversamenti, anche accidentali, dell'impianto di stoccaggio;

c) per il prelievo e il conferimento del contenuto di tale impianto venga contattato il Consorzio obbligatorio degli oli usati o, nel caso di batterie al piombo esauste, il Consonio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e concordate con gli stessi le relative condizioni;

d) il conferimento di cui alla lettera c) deve risultare da apposita dichiarazione, recante l'indicazione del punto di prelievo, della data, della quantità e del luogo di destinazione. Tale dichiarazione è predisposta, compilata e firmata in due copie dal soggetto che effettua il prelievo e controfirmata dal gestore degli esercizi di cui al presente comma; la dichiarazione è conservata dai soggetti firmatari per due anni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

3-ter. Le imprese di cui ai commi 3 e *3-bis* hanno l'obbligo di esporre in modo ben visibile presso il proprio esercizio una targa che fornisca al pubblico le seguenti indicazioni relative all'olio minerale usato ed alle batterie al piombo esauste:

a) rischi per l'uomo e per l'ambiente derivanti dalla scorretta gestione e relative sanzioni;

b) indirizzo e nominativo delle imprese di autoriparazione di zona abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, con le quali è stata stipulata apposita convenzione per il cambio dell'olio;

c) recapiti del Consorzio obbligatorio degli oli usati o, nel caso di batterie al piombo esauste, del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi.

3-quater. La facoltà di installare un impianto di stoccaggio **di proprietà del Consorzio obbligatorio degli oli usati o, nel caso di batterie al piombo esauste**, del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi è riconosciuta anche alle imprese di autoriparazione abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, che possono usufruire in tal caso delle condizioni previste dal comma *3-bis*. Tali imprese hanno altresì l'obbligo di esporre la targa informativa di cui al comma *3-ter*, senza l'indicazione delle imprese di autoriparazione.»;

d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«*6-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2003 i produttori di autoveicoli, motoveicoli, natanti, motori e di ogni altro mezzo o apparecchiatura che comporti l'utilizzo di olio mi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

«*3-bis.* Le imprese di cui al **comma 3** hanno l'obbligo di esporre in modo ben visibile presso il proprio esercizio una targa che fornisca al pubblico le seguenti indicazioni relative all'olio minerale usato ed alle batterie al piombo esauste:

a) *identica*;

b) indirizzo e nominativo delle imprese di autoriparazione di zona abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e **del l'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558**, con le quali è stata stipulata apposita convenzione per il cambio dell'olio;

c) *identica*.

3-ter. La facoltà di installare un impianto di stoccaggio **ceduto gratuitamente dal** Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi è riconosciuta anche alle imprese di autoriparazione abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, che possono usufruire in tal caso delle condizioni previste dal comma **3**. Tali imprese hanno altresì l'obbligo di esporre la targa informativa di cui al comma **3-bis, con le indicazioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma**».

d) *identica*:

«*6-bis.* A decorrere dal 1° gennaio **2004** i produttori di autoveicoli, motoveicoli, natanti, motori e di ogni altro mezzo o apparecchiatura che comporti l'utilizzo di olio mi-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

nerale hanno l'obbligo di inserire nella documentazione che viene fornita all'acquirente una scheda con le istruzioni sulla gestione dell'olio minerale che contenga le seguenti informazioni:

a) rischi per l'uomo e per l'ambiente derivanti dalla scorretta gestione e relative sanzioni;

b) recapiti del Consorzio degli oli usati.

6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2003 i produttori di olio minerale hanno l'obbligo di marcare o di far marcare l'imballaggio affinché esso rechi le informazioni di cui al comma 6-bis».

Art. 7.

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 2, la lettera c) è abrogata;

b) l'articolo 8 è abrogato;

c) all'articolo 9, il comma 1 è abrogato e, al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

d) all'articolo 10, comma 2, le parole: «25 parti» sono sostituite dalle seguenti «50 parti»;

e) all'articolo 10, il comma 3 è abrogato;

f) all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alle attività di gestione degli oli usati disciplinate dal presente decreto restano applicabili tutte le sanzioni penali ed amministrative di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.»;

g) all'articolo 14, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Chi non osserva gli obblighi stabiliti dall'articolo 6, commi 1, lettera c), 3, 3-bis, **3-ter**, 4, 5, 6-bis e 6-ter, e dall'articolo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nerale hanno l'obbligo di inserire nella documentazione che viene fornita all'acquirente una scheda con le istruzioni sulla gestione dell'olio minerale che contenga le seguenti informazioni:

a) *identica*;

b) *identica*.

6-ter. A decorrere dal 1° gennaio **2004** i produttori di olio minerale hanno l'obbligo di marcare o di far marcare l'imballaggio affinché esso rechi le informazioni di cui al comma 6-bis».

Art. 7.

1. *Identico*.

«7-bis. Chi non osserva gli obblighi stabiliti dall'articolo 6, commi 1, lettera c), 3, 3-bis, 4, 5, 6-bis e 6-ter, e dall'articolo 7,

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

7, comma 1, lettera *d*), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258,22 a 2.582,28 euro. Nel caso della reiterazione delle violazioni indicate all'articolo 6, comma 3, è applicata la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dello stabilimento da un minimo di cinque giorni al massimo di un mese, ovvero la sospensione fino ad un massimo di due mesi del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. In tal caso non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. All'applicazione della sanzione è competente il sindaco del comune in cui è commessa la violazione».

Art. 8.

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno presentato domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta o di eliminazione degli oli usati ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono tenute a presentare nuova domanda di autorizzazione o iscrizione ai sensi, rispettivamente degli articoli 27, 28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla predetta data; le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e le regioni si pronunciano sulla domanda, completa di tutta la documentazione prevista, entro i successivi novanta giorni. Le imprese per le quali non è intervenuto un provvedimento espresso entro il predetto termine di novanta giorni possono continuare a svolgere le attività di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento oggetto della domanda presentata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

comma 1, lettera *d*), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258,22 a 2.582,28 euro. Nel caso della reiterazione delle violazioni indicate all'articolo 6, comma 3, è applicata la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dello stabilimento da un minimo di cinque giorni al massimo di un mese, ovvero la sospensione fino ad un massimo di due mesi del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. In tal caso non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. All'applicazione della sanzione è competente il sindaco del comune in cui è commessa la violazione».

Art. 8.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

27 gennaio 1992, n. 95, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, salva la responsabilità dell'autorità competente.

2. Le autorizzazioni alle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di oli usati a base minerale e sintetica rilasciate ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide ed efficaci fino al termine di dodici mesi dalla predetta data e comunque non oltre la loro scadenza. Entro tale termine le autorità competenti provvedono ad aggiornare o rinnovare le suddette autorizzazioni su domanda dell'impresa interessata.

3. Il comma 2-*bis* dell'articolo 56 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è abrogato.

4. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, le parole: «le 25 parti per milione» sono sostituite dalle seguenti: «le 50 parti per milione».

5. Le metodologie da utilizzare per l'effettuazione delle determinazioni analitiche relative ai PCB contenuti negli oli usati sono quelle stabilite ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, all'aggiornamento delle disposizioni del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392.

7. Al fine di limitare al massimo la dispersione dell'olio minerale usato e delle batterie al piombo esauste, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, promuove accordi di programma tra le imprese dell'agricoltura e dell'artigianato che producono tali rifiuti. Ai medesimi fini

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, all'aggiornamento delle disposizioni del **regolamento di cui al** decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392.

7. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

tali imprese, se firmatarie tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma non sono soggette agli obblighi di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

8. Il comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è abrogato.

Art. 9.

1. Al fine di prevenire la dispersione nell'ambiente delle batterie al piombo esauste, i soggetti che, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, esercitano l'attività di commercio al dettaglio di batterie per autotrazione sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 6, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, come modificato dall'articolo 6 della presente legge. In tal caso, il Consorzio è rappresentato dal Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e le informazioni sono riferite alle batterie al piombo esauste.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3, 3-bis e 3-ter, e all'articolo 14, comma 7-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1995, n. 92, come modificati dalla presente legge, si applicano anche con riferimento alle batterie al piombo esauste.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 novembre 1997, n. 476, non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1995, n. 92, come modificato dall'articolo 6 dalla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

Art. 9.

1. Al fine di prevenire la dispersione nell'ambiente delle batterie al piombo esauste, i soggetti che, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, esercitano l'attività di commercio al dettaglio di batterie per autotrazione sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, come modificato dall'articolo 6 della presente legge. In tal caso, il Consorzio è rappresentato dal Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e le informazioni sono riferite alle batterie al piombo esauste.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, e all'articolo 14, comma 7-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1995, n. 92, come modificati dalla presente legge, si applicano anche con riferimento alle batterie al piombo esauste.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del **regolamento di cui al** decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 novembre 1997, n. 476, non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 6, **comma** 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1995, n. 92, come modificato dall'articolo 6 dalla presente legge.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 1178

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GIOVANELLI ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* **Olio usato:** rifiuto pericoloso costituito da qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati»;

b) al comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalle seguenti:

«*f)* **Raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento di oli usati per il loro trasporto dai detentori alle imprese di eliminazione o rigenerazione di tali rifiuti;

f-bis) **Stoccaggio:** le operazioni di deposito preliminare e di messa in riserva previste dagli allegati B e C al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

f-ter) **Oli usati contenenti o contaminati da policlorobifenili (PCB):** oli usati che contengono o sono contaminati dalle sostanze di cui all'articolo 2 comma 1, lettera *a)*, numero 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e loro miscele.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sono comunque soggetti alla disciplina prevista per gli oli usati: filtri dell'olio, filtri carburanti e miscele oleose, intendendosi per tali i composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o

sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acque ed olio e le emulsioni.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per quanto non disposto dal presente decreto ai rifiuti rappresentati da oli minerali usati si applicano le norme sui rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, anche ai fini della classificazione doganale».

Art. 2.

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: «L'importazione e l'esportazione degli oli usati è soggetta alle disposizioni proprie della loro classificazione doganale» sono soppresse.

Art. 3.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, lettera *a)*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni»;

b) al comma 3, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* ove le alternative di cui alle lettere *a)* e *b)* non siano praticabili in ragione della natura dell'olio usato raccolto, tramite distruzione innocua o immagazzinamento o deposito permanente autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'eliminazione dell'olio usato che contenga o sia contaminato da policlorobifenili e policlorotrifenili e loro miscele in misura eccedente le 50 parti per milione è rego-

lata dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209».

Art. 4.

1. All'articolo 4, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: «la raccolta» sono sostituite dalle seguenti: «lo stoccaggio».

Art. 5.

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Autorizzazioni*). - 1. Le autorizzazioni alla costruzione degli impianti ed all'esercizio delle attività di stoccaggio o di eliminazione degli oli usati sono rilasciate ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di eliminazione di oli usati è subordinato a preventivo esame tecnico degli impianti, da eseguirsi a spese del richiedente.

2. Ove l'autorità regionale accerti l'idoneità di un impianto di rigenerazione degli oli usati o del procedimento adottato a distruggere PCB in concentrazione superiore a 50 parti per milione, oppure a ridurre la concentrazione negli oli di base prodotti al di sotto del riferito limite, autorizza l'impresa a rigenerare gli oli usati contaminati da dette sostanze anche ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, dettando le specifiche tecniche e specificando i quantitativi massimi trattabili annualmente».

Art. 6.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 febbraio

1997, n. 22, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, non miscelare gli oli usati che contengono o siano contaminati da PCB fino a 50 parti per milione con olio usato che contenga o sia contaminato da PCB in misura eccedente le 50 parti per milione»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Chiunque esercita l'attività di commercio al dettaglio, come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o privati, marittimi, lacuali o fluviali, in strutture di vendita con una superficie superiore a mille metri quadri è obbligato a mettere a disposizione della propria clientela e gestire in conto proprio o tramite terzi un impianto attrezzato per la sostituzione dell'olio usato e del fluido lubrificante e per il loro relativo stoccaggio. Al fine di prevenirne la dispersione nell'ambiente, tale obbligo è previsto anche per le batterie al piombo esauste per autotrazione ed è posto a carico dei soggetti che ne esercitano l'attività di commercio al dettaglio. In tale ultimo caso, non si applica quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 novembre 1997, n. 476.»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

«3-bis. Nel caso in cui l'attività di cui al comma 3 venga svolta in strutture di vendita con una superficie inferiore a mille metri quadrati, i soggetti di cui al medesimo comma 3, consentono su richiesta del Consorzio obbligatorio degli oli usati o del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi che gli stessi, presso i locali in cui è svolta tale attività, installino un impianto di stoccaggio degli oli usati e delle batterie al piombo esauste a di-

sposizione del pubblico e gestito dalla struttura di vendita, alle seguenti condizioni:

a) l'installazione e l'esercizio di tale impianto nonché la gestione del relativo contenuto non sono soggetti all'osservanza degli obblighi relativi a deposito temporaneo, autorizzazione, comunicazione, registro e documenti di accompagnamento del trasporto di cui al presente decreto legislativo e al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonché all'osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392, e all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 novembre 1997, n. 476;

b) sia effettuata la vigilanza per evitare sversamenti, anche accidentali, dell'impianto di stoccaggio;

c) per il prelievo e il conferimento del contenuto di tale impianto venga contattato il Consorzio obbligatorio degli oli usati o, nel caso di batterie al piombo esauste, il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e concordate con gli stessi le relative condizioni;

d) il conferimento di cui alla lettera c) deve risultare da apposita dichiarazione, recante l'indicazione del punto di prelievo, della data, della quantità e del luogo di destinazione. Tale dichiarazione è predisposta, compilata e firmata in due copie dal soggetto che effettua il prelievo e controfirmata dal gestore degli esercizi di cui al presente comma; la dichiarazione è conservata dai soggetti firmatari per due anni.

3-ter. Le imprese di cui ai commi 3 e 3-bis hanno l'obbligo di esporre in modo ben visibile presso il proprio esercizio una targa che fornisca al pubblico le seguenti indicazioni relative all'olio minerale usato ed alle batterie al piombo esauste:

a) rischi per l'uomo e per l'ambiente derivanti dalla scorretta gestione e relative sanzioni;

b) indirizzo e nominativo delle imprese di autoriparazione di zona abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, con le quali è stata stipulata apposita convenzione per il cambio dell'olio;

c) recapiti del Consorzio obbligatorio degli oli usati o, nel caso di batterie al piombo esauste, del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi.

3-quater. La facoltà di installare un impianto di stoccaggio di proprietà del Consorzio obbligatorio degli oli usati o, nel caso di batterie al piombo esauste, del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi è riconosciuta anche alle imprese di autoriparazione abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, che possono usufruire in tal caso delle condizioni previste dal comma 3-bis. Tali imprese hanno altresì l'obbligo di esporre la targa informativa di cui al comma 3-ter, senza l'indicazione delle imprese di autoriparazione.»;

d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003 i produttori di autoveicoli, motoveicoli, natanti, motori e di ogni altro mezzo o apparecchiatura che comporti l'utilizzo di olio minerale hanno l'obbligo di inserire nella documentazione che viene fornita all'acquirente una scheda con le istruzioni sulla gestione dell'olio minerale che contenga le seguenti informazioni:

a) rischi per l'uomo e per l'ambiente derivanti dalla scorretta gestione e relative sanzioni;

b) recapiti del Consorzio degli oli usati.

6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2003 i produttori di olio minerale hanno l'obbligo di marcare o di far marcare l'imballaggio affinché esso rechi le informazioni di cui al comma 6-bis».

Art. 7.

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 2, la lettera c) è abrogata;

b) l'articolo 8 è abrogato;

c) all'articolo 9, il comma 1 è abrogato e, al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

d) all'articolo 10, comma 2, le parole: «25 parti» sono sostituite dalle seguenti «50 parti»;

e) all'articolo 10, il comma 3 è abrogato;

f) all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alle attività di gestione degli oli usati disciplinate dal presente decreto restano applicabili tutte le sanzioni penali ed amministrative di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.»;

g) all'articolo 14 è aggiunto in fine il seguente comma:

«7-bis. Chi non osserva gli obblighi stabiliti dall'articolo 6, commi 1, lettera c), 3, 3-bis, 3-ter, 4, 5, 6-bis e 6-ter, e dall'articolo 7, comma 1, lettera d), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258,22 a 2.582,28 euro. Nel caso della reiterazione delle violazioni indicate all'articolo 6, comma 3, è applicata la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dello stabilimento da un minimo di cinque giorni al massimo di un mese, ovvero la sospensione fino ad un massimo di due mesi del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. In tal caso non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. All'applicazione della sanzione è competente il sindaco del comune in cui è commessa la violazione».

Art. 8.

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno presentato domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta o di eliminazione degli oli usati ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono tenute a presentare nuova domanda di autorizzazione o iscrizione ai sensi, rispettivamente degli articoli 27, 28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla predetta data; le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e le regioni si pronunciano sulla domanda, completa di tutta la documentazione prevista, entro i successivi novanta giorni. Le imprese per le quali non è intervenuto un provvedimento espresso entro il predetto termine di novanta giorni possono continuare a svolgere le attività di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento oggetto della domanda presentata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, salva la responsabilità dell'autorità competente.

2. Le autorizzazioni alle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di oli usati a base minerale e sintetica rilasciate ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide ed efficaci fino al termine di dodici mesi dalla predetta data e comunque non oltre la loro scadenza. Entro tale termine le autorità competenti provvedono ad aggiornare o rinnovare le suddette autorizzazioni su domanda dell'impresa interessata.

3. Il comma 2-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è abrogato.

4. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, le pa-

role: «le 25 parti per milione» sono sostituite dalle seguenti: «le 50 parti per milione».

5. Le metodologie da utilizzare per l'effettuazione delle determinazioni analitiche relative ai PCB contenuti negli oli usati sono quelle stabilite ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, all'aggiornamento delle disposizioni del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392.

7. Al fine di limitare al massimo la dispersione dell'olio minerale usato e delle batterie al piombo esauste, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, promuove accordi di programma tra le imprese dell'agricoltura e dell'artigianato che producono tali rifiuti. Ai medesimi fini tali imprese, se firmatarie tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma non sono soggette agli obblighi di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

8. Il comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è abrogato.

Art. 9.

1. Al fine di prevenire la dispersione nell'ambiente delle batterie al piombo esauste,

i soggetti che, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, esercitano l'attività di commercio al dettaglio di batterie per autotrazione sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 6, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, come modificato dall'articolo 6 della presente legge. In tal caso, il Consorzio è rappresentato dal Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 9-quinques del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e le informazioni sono riferite alle batterie al piombo esauste.

2. Le disposizioni di cui di all'articolo 6, commi 3, 3-bis e 3-ter, e di cui all'articolo 14, comma 7-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1995, n. 92, come modificati dalla presente legge, si applicano anche con riferimento alle batterie al piombo esauste.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 novembre 1997, n. 476, non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1995, n. 92, come modificato dall'articolo 6 dalla presente legge.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1552

D'INIZIATIVA DEL SENATORE TURRONI

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Olio usato: rifiuto pericoloso costituito da qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati»;

2) la lettera f) è sostituita dalle seguenti:

«f) Raccolta: le operazioni di prelievo, di cernita e di raggruppamento di oli usati per il loro trasporto dai detentori alle imprese di eliminazione o rigenerazione di tali rifiuti;

f-bis) Stoccaggio: le operazioni di deposito preliminare e di messa in riserva previste dagli allegati B e C al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

f-ter) Oli usati contenenti o contaminati da policlorodifenili (PCB): oli usati che contengono o sono contaminati dalle sostanze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e loro miscele.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sono comunque soggetti alla disciplina prevista per gli oli usati: filtri dell'olio, filtri carburanti e miscele oleose, intendendosi per

tali i composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acque ed olio e le emulsioni.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per quanto non disposto dal presente decreto ai rifiuti rappresentati da oli minerali usati si applicano le norme sui rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, anche ai fini della classificazione doganale».

Art. 2.

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: «L'importazione e l'esportazione degli oli usati è soggetta alle disposizioni proprie della loro classificazione doganale» sono soppresse.

Art. 3.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3:

1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni»;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) ove le alternative di cui alle lettere a) e b) non siano praticabili in ragione della natura dell'olio usato raccolto, tramite distruzione innocua o immagazzinamento o deposito permanente autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'eliminazione dell'olio usato che contenga o sia contaminato da policlorobife-

nili (PCB) e policlorotrifenili e loro miscele in misura eccedente le 25 parti per milione è regolata dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209».

Art. 4.

1. All'articolo 4, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: «la raccolta» sono sostituite dalle seguenti: «lo stoccaggio».

Art. 5.

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Autorizzazioni*). - 1. Le autorizzazioni alla costruzione degli impianti ed all'esercizio delle attività di stoccaggio o di eliminazione degli oli usati sono rilasciate ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di eliminazione di oli usati è subordinato a preventivo esame tecnico degli impianti, da eseguirsi a spese del richiedente.

2. Ove l'autorità regionale accerti l'idoneità di un impianto di rigenerazione degli oli usati o del procedimento adottato a distruggere PCB in concentrazione superiore a 25 parti per milione, oppure a ridurne la concentrazione negli oli di base prodotti al di sotto del riferito limite, autorizza l'impresa a rigenerare gli oli usati contaminati da dette sostanze anche ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, dettando le specifiche tecniche e specificando i quantitativi massimi trattabili annualmente».

Art. 6.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) non miscelare gli oli usati che contengono o siano contaminati da PCB fino a 25 parti per milione con olio usato che contenga o sia contaminato da PCB in misura eccedente le 25 parti per milione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Chiunque esercita l'attività di commercio al dettaglio, come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o privati, marittimi, lacuali o fluviali, in strutture di vendita con una superficie superiore a mille metri quadrati è obbligato a mettere a disposizione della propria clientela e gestire in conto proprio o tramite terzi un impianto attrezzato per la sostituzione dell'olio usato e del fluido lubrificante e per il loro relativo stoccaggio. Al fine di prevenirne la dispersione nell'ambiente, tale obbligo è previsto anche per le batterie al piombo esauste per autotrazione ed è posto a carico dei soggetti che ne esercitano l'attività di commercio al dettaglio»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Nel caso in cui l'attività di cui al comma 3 venga svolta in strutture di vendita con una superficie inferiore a mille metri quadrati, i soggetti di cui al medesimo

comma 3 consentono, su richiesta del Consorzio obbligatorio degli oli usati o del Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT) che gli stessi, presso i locali in cui è svolta tale attività, installino un impianto di stoccaggio degli oli usati e delle batterie al piombo esauste a disposizione del pubblico e gestito dalla struttura di vendita, alle seguenti condizioni:

a) sia effettuata la vigilanza per evitare sversamenti, anche accidentali, dell'impianto di stoccaggio;

b) per il prelievo e il conferimento del contenuto di tale impianto venga utilizzato il Consorzio obbligatorio degli oli usati o, nel caso di batterie al piombo esauste, il COBAT e concordate con gli stessi le relative condizioni;

c) il conferimento di cui alla lettera b) deve risultare da apposita dichiarazione, recante l'indicazione del punto di prelievo, della data, della quantità e del luogo di destinazione. Tale dichiarazione è predisposta, compilata e firmata in due copie dal soggetto che effettua il prelievo e controfirmata dal gestore degli esercizi di cui al presente comma; la dichiarazione è conservata dai soggetti firmatari per due anni.

3-ter. Le imprese di cui ai commi 3 e 3-bis hanno l'obbligo di esporre in modo ben visibile presso il proprio esercizio una targa che fornisca al pubblico le seguenti indicazioni relative all'olio minerale usato ed alle batterie al piombo esauste:

a) rischi per l'uomo e per l'ambiente derivanti dalla scorretta gestione e relative sanzioni;

b) indicazione e recapiti delle imprese di autoriparazione di zona abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, con le quali è stata stipulata apposita convenzione per il cambio dell'olio;

c) recapiti del Consorzio obbligatorio degli oli usati o, nel caso di batterie al piombo esauste, del COBAT.

3-quater. La facoltà di installare un impianto di stoccaggio di proprietà del Consorzio obbligatorio degli oli usati o, nel caso di batterie al piombo esauste, COBAT è riconosciuta anche alle imprese di autoriparazione abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, ad eccezione della lettera b).»;

d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003 i produttori di autoveicoli, motoveicoli, natanti, motori e di ogni altro mezzo o apparecchiatura che comporti l'utilizzo di olio minerale hanno l'obbligo di inserire nella documentazione che viene fornita all'acquirente una scheda con le istruzioni sulla gestione dell'olio minerale che contenga le seguenti informazioni:

a) rischi per l'uomo e per l'ambiente derivanti dalla scorretta gestione e relative sanzioni;

b) recapiti del Consorzio obbligatorio degli oli usati.

6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2003 i produttori di olio minerale hanno l'obbligo di marcare o di far marcare l'imballaggio affinché esso rechi le informazioni di cui al comma 6-bis».

Art. 7.

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 2, la lettera c) è soppressa;

b) all'articolo 9, il comma 1 è abrogato;

c) all'articolo 14:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alle attività di gestione degli oli usati disciplinate dal presente decreto si applicano

le sanzioni penali ed amministrative di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.»;

2) dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:

«7-bis. Chi non osserva gli obblighi stabiliti dall'articolo 6, commi 1, lettera c), 3, 3-bis, 3-ter, 4, 5, 6-bis e 6-ter, e dall'articolo 7, comma 1, lettera d), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258,22 a 2.582,28 euro. Nel caso della reiterazione delle violazioni indicate all'articolo 6, comma 3, è applicata la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dello stabilimento da un minimo di cinque giorni al massimo di un mese, ovvero la sospensione fino ad un massimo di due mesi del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. In tal caso non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. All'applicazione della sanzione è competente il sindaco del comune in cui è commessa la violazione».

Art. 8.

1. Al fine di limitare al massimo la dispersione dell'olio minerale usato e delle batterie al piombo esauste, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, promuove accordi di programma tra le imprese dell'agricoltura e dell'artigianato che produ-

cono tali rifiuti. Ai medesimi fini tali imprese, se firmatarie tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma non sono soggette agli obblighi di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

Art. 9.

1. Al fine di prevenire la dispersione nell'ambiente delle batterie al piombo esauste, i soggetti che, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, esercitano l'attività di commercio al dettaglio di batterie per autotrazione sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 6, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, come modificato dall'articolo 6 della presente legge.

2. Le disposizioni di cui di all'articolo 6, commi 3, 3-bis e 3-ter, e di cui all'articolo 14, comma 7-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1995, n. 92, come modificati dalla presente legge, si applicano anche con riferimento alle batterie al piombo esauste.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

